

N. 622/13 REG.PROV.CAU.  
N. 00371/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2013, proposto da:

Francesco Agresta, Amato Michele, Amendolara Antonio, Barletta  
Rosario, Barone Mariagrazia, Bocci Mariarita, Bumbaca Leonardo,  
Cannistraro Chiara, Capozzi Sonia, Castagna Anna Elisabetta,  
Catuogno Alessandra, Cecere Gennaro, Ciarletta Anna Franca,  
Conciauro Martina, Corallo Gisella, Cordone Giuseppe, D'Agostino  
Francesco, Di Vaio Anna, Elia Nadia Marta, Fanara Francesco, *JK*  
Fortuna Annalisa, Fracassi Gabriele, Frisina Alessia, Fusi Stefania,  
Gallinella Miriam, Genco Domenica Rita, Golfarini Eva, Grieco  
Accursio Graziano, Mancini Anna, Mangano Niki, Maniscalco  
Stefania, Mannelta Carmine, Maurici Annamaria, Mautone Maria  
Lucia, Mazzeo Marco, Morgese Raffaella, Navarra Maria Giusi,  
Panigutti Stefano, Papa Mariagrazia, Paparelli Gabriele, Parisi Maria,  
Passaro Antonella, Pulice Antonella, Pultrone Roberta, Ramella

Silvia, Redavid Anita, Rendani Maria, Rizzo Antonio, Saggese Maria Antonietta, Santoro Grazia, Scaravalle Maria Rita, Scuderi Angelo, Siggia Dario, Stellato Alfredo, Taraso Yuri, Tricarico Antonietta, Trotta Bianca, Vencia Vanna, Vinciguerra Italia, Viscardi Giuseppina Paola, Zarbo Enza Maria, Agresta Veronica, rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Lombardo, con domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, via Bassano del Grappa, 4;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n.12 domiciliario;

*nei confronti di*

Cecchi Angelica, Cavallini Stefano, Mauceri Maria Daniela, Manini Milena, Giordano Marco, Conte Maria Cettina contro interessati non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati da parte degli USR del Piemonte, della Sicilia, dell'Emilia Romagna, della Calabria, della Campania e della Toscana e in corso di pubblicazione da parte degli USR dell'Abruzzo, della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, della Puglia, della Sardegna, dell'Umbria e del Veneto, per avere gli stessi ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;

degli elenchi degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già

pubblicati da parte degli USR del Piemonte, della Sicilia, dell'Emilia Romagna, della Calabria, della Campania e della Toscana, nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei; nonché del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette; e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alle prove scritte per il reclutamento del personale docente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di

14

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, impregiudicata ogni decisione nel merito, in relazione al punteggio riportato nelle prove preselettive si ritiene che possano essere ammessi con riserva a sostenere la prova scritta i ricorrenti che hanno ricevuto un punteggio pari o superiore a 30/50;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Bis) accoglie l'istanza e per l'effetto ammette con riserva i ricorrenti a sostenere la prova scritta.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

*M. M. M.*

IL PRESIDENTE

*E. Speranza*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 8/2/13

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

*[Signature]*

*8/2/13*  
*[Signature]*